Proposta di decisione del Consiglio concernente la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, adottato a Copenaghen nel novembre 1992 dalle parti contraenti del Protocollo

(93/C 103/08)

COM(93) 102 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 marzo 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è accertato che le emissioni continue ai livelli attuali di clorofluorocarburi, halon, tetracloruro di carbonio, tricoloroetano 1,1,1, bromuro di metile e idrobromofluorocarburi causano un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione che il consumo di tali sostanze;

considerando che gli idroclorofluorocarburi hanno un potenziale di riduzione dello strato di ozono inferiore a quello delle sostanze summenzionate e per talune applicazioni le possono sostituire, ma che devono tuttavia essere utilizzati con prudenza a causa del loro effetto sullo strato di ozono;

considerando che la Comunità e tutti i suoi Stati membri hanno firmato la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, in appresso denominata «Convenzione di Vienna»;

considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un Protocollo addizionale alla Convenzione di Vienna, il Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, in appresso denominato «Protocollo di Montreal»; che questo Protocollo è stato firmato dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri; che il primo emendamento al Protocollo è stato adottato il 29 giugno 1990 a Londra;

considerando che la Comunità, date le sue responsabilità in materia di ambiente e di scambi commerciali, ha approvato la Convenzione di Vienna e il Protocollo di Montreal con la decisione 88/540/CEE [1], ed il primo emendamento al Protocollo con la decisione 91/690/CEE;

considerando che i lavori scientifici più recenti attestano che si rende necessario, per un'adeguata protezione dello strato di ozono, un controllo dei clorofluorocarburi, degli halon, del tetracloruro di carbonio e del tricoloretano 1,1,1 più severo di quanto previsto dal Protocollo di Montreal; che gli stessi lavori suggeriscono di sottoporre a maggiori controlli il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi;

considerando che un secondo emendamento ed adeguamenti del Protocollo di Montreal, che stabiliscono tali controlli, sono stati adottati a Copenaghen nel mese di novembre 1992 e che occorre soltanto approvare l'emendamento;

considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente far entrare in vigore il secondo emendamento al Protocollo di Montreal che si basa sul principio di un'azione preventiva tendente ad evitare ulteriori danni allo strato di ozono e sui dati scientifici e tecnici disponibili al momento della sua adozione;

considerando che a questo scopo la Comunità deve approvare questo secondo emendamento;

considerando, in particolare, che è necessario che la Comunità e tutti i suoi Stati membri approvino il secondo emendamento al Protocollo di Montreal poiché alcune delle disposizioni di detto Protocollo possono essere applicate solo se questo viene approvato dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri;

considerando che è necessario, affinché siano adeguatamente applicati gli obblighi previsti dal secondo emendamento, che esso sia approvato anche da tutti gli Stati membri;

considerando che questo emendamento deve essere ratificato da almeno venti parti contraenti del Protocollo affinché possa entrare in vigore come previsto il 1° gennaio 1994; che tutti gli Stati membri dovrebbero concludere quanto prima possibile le loro procedure di ratifica del secondo emendamento, per poter permettere alla Comunità e ai suoi Stati membri di depositare, se possibile simultaneamente e comunque prima della data suddetta, gli strumenti di approvazione, accettazione o ratifica,

[1] GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il secondo emendamento al Protocollo di Montreal, quale adottato a Copenaghen, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il testo dell'emendamento figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita l'atto di approvazione di questo secondo emendamento al Protocollo di Montreal a nome della Comunità presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità del disposto combinato dell'articolo 13 della Convenzione di Vienna e dell'articolo 3 del secondo emendamento al Protocollo di Montreal.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, anteriormente al 30 novembre 1993, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del secondo emendamento al Protocollo di Montreal da parte della Comunità e degli Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile anteriormente al 31 ottobre 1993, della loro decisione di ratifica o della data prevista di conclusione delle procedure di ratifica. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione fissa, per la Comunità e per gli Stati membri una data per il deposito simultaneo degli strumenti, che dovrà comunque essere anteriore al 31 dicembre 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

Articolo 1 — Emendamento

A. *Articolo 1, paragrafo 4*

Nel paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo sostituire alle parole «nell'allegato B» il testo seguente: « , nell'allegato B, allegato C o allegato E».

B. *Articolo 1, paragrafo 9*

Sopprimere il paragrafo 9 dell'articolo 1 del Protocollo.

C. *Articolo 2, paragrafo 5*

Nel paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo aggiungere dopo le parole «articoli che vanno da 2A a 2E» il seguente testo: «e all'articolo 2H».

D. *Articolo 2, paragrafo 5 bis*

Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo:

«5A. Qualsiasi parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell'articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un'altra parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell'articolo 5, una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all'articolo 2 F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato A della parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all'articolo 2 F. Ciascuna delle parti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo.»

E. *Articolo 2, paragrafi 8, lettera a) e 11*

Nei paragrafi 8, lettera a) ed 11 dell'articolo 2 del Protocollo sostituire, ogniqualvolta esse compaiono nel testo, le parole «gli articoli che vanno da 2 A a 2 E» con il testo «gli articoli che vanno da 2 A a 2 H».

F. *Articolo 2, paragrafo 9, lettere a), i)*

Nel paragrafo 9, lettera a), punto i) dell'articolo 2 del Protocollo sostituire le parole «e/o l'allegato B» con il testo seguente: «Allegato B, allegato C e/o allegato E».

G. *Articolo 2 F — Idroclorofluorocarburi*

Inserire il seguente articolo dopo l'articolo 2 E del Protocollo:

«*Articolo 2F*

Idroclorofluorocarburi

1. Ogni parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del